

## **PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PROT. COME DA SEGNATURA**

### **DIREZIONE PROPONENTE Direzione Attività Finanziarie;**

**OGGETTO: offerta vincolante di acquisto delle reti del gas, di proprietà di Terni Reti srl, da parte della società Umbria Distribuzione Gas spa. Presa d'atto delle risultanze dell'attività di *advisoring* commissionate da Terni Reti srl. Espressione della volontà del socio**

### **IL DIRIGENTE**

**Assessorato proponente:** bilancio e finanza - aziende partecipate, nella persona dell'Assessore Orlando Masselli;

Dato atto che la presente proposta è stata illustrata e condivisa nella seduta di Giunta Comunale del \_\_\_ dall'assessore competente;

#### **PREMESSO CHE:**

- il Comune di Terni è socio unico e titolare del 100% delle quote della società patrimoniale Terni Reti srl;
- la predetta società è stata costituita con D.C.C. n. 85 del 06/03/2006 quale società patrimoniale ai sensi dell'art. 113, comma 13 TUEL;
- alla stessa il Comune di Terni ha conferito la proprietà del complesso di reti ed impianti necessari per la distribuzione del gas naturale (la "Rete Gas"), il quale è composto da un sistema integrato di infrastrutture di cui fanno parte, in particolare, le cabine per il prelievo del gas dalla rete nazionale di gasdotti, gli impianti di riduzione della pressione, la rete di trasporto locale e di distribuzione, gli impianti di derivazione d'utenza ed i punti di riconsegna composti dalle apparecchiature tecniche su cui sono posti i misuratori presso i clienti finali;
- l'attività di erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale è stata affidata alla società Umbria Distribuzione Gas spa (UDG spa), giusto contratto di servizio sottoscritto nell'anno 2007 ed integrato con atto del 11/04/2012 (allegati 1 e 2), aggiudicato previa procedura ad evidenza pubblica;
- Umbria Distribuzione Gas spa (UDG spa) è anch'essa partecipata, sia pur indirettamente (per il 40%), dal Comune di Terni per il tramite della controllata diretta al 100% ASM Terni spa, alla quale si affiancano i due soci privati, rinvenibili dalla visura camerale, Italgas spa (45%) ed ACEA spa (15%);
- il citato contratto di servizio regola i rapporti tra "titolare" (Comune di Terni), "proprietario" (Terni Reti surl) e "gestore" (Umbria Distribuzione Gas spa) al fine di un corretto ed ordinato svolgimento del servizio nel territorio del Comune di Terni (v. art. 2) ed ha una durata pari ad anni 12, a far data dal 01/08/2007 (v. art. 6.3);
- a fronte della concessione del servizio, il contratto (art. 3) prevede il pagamento di un corrispettivo annuo a carico del gestore UDG spa (già oggetto dell'offerta economica presentata in sede di gara), stabilito "nella percentuale fissa ed invariabile del 66,13 % del vincolo dei ricavi di distribuzione (VRD), riconosciuto dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas spettante al gestore per l'anno termico precedente a quello di riferimento. Tale corrispettivo, stimato all'atto dell'aggiudicazione della gara ad € 3.047.191,04, oltre IVA sarà per il primo anno di gestione pari ad € 2.995.758,00 oltre IVA, corrispondente al 66,13% del VRD 2006/2007 (€4.530.104,00) salvo conguaglio per i mesi di agosto e settembre 2007 per i quali occorre far riferimento al VRD 2005/2006. Il corrispettivo è versato dal gestore al proprietario, a decorrere dal 30 gennaio 2008, nel rispetto delle seguenti scadenze: - 50% al 30 gennaio di ogni anno; - 50% al 30 luglio di ogni anno (...)"
- il canone di concessione è stato interessato dall'integrazione di cui all'atto del 11/04/2012, in forza del quale "UDG e Terni Reti, tenuto conto del nuovo scenario di riferimento introdotto, riconoscono e concordano quanto segue: (...) Con riferimento a quanto previsto all'art. 3 del Contratto di Servizio, il corrispettivo per l'affidamento del servizio viene confermato nella misura del 66,13% del Vincolo di Ricavo di Distribuzione Gas (VRD) in vigore nell'anno precedente, riferito all'anno solare anziché all'anno termico.

Resto inteso che il Vincolo di Ricavo di riferimento per la determinazione del corrispettivo per l'affidamento del servizio decorrente dal 1° gennaio 2010 (Vincolo ricavi 01/01/2009), verrà calcolato escludendo le nuove

componenti introdotte con la delibera ARG/gas n. 159/08 a copertura di costi derivanti da nuovi adempimenti a carico delle società di distribuzione gas, e così identificate:

- Quota VRM <sup>OPEX</sup> per l'attività di gestione della misura del gas;
- Quota VRC per le attività commerciali del servizio.

Resta inoltre inteso che saranno escluse dal Vincolo di Ricavi di riferimento per la determinazione del corrispettivo per l'affidamento del servizio le quote a copertura dei costi centralizzati relativi ai sistemi di telelettura/telegestione (inclusi i concentratori), con decorrenza da quando le stesse saranno riconosciute nell'ambito del Vincolo di Ricavo di riferimento dalla metodologia tariffaria in vigore”.

- il contratto di servizio *de qua* è giunto a scadenza in data 31/07/2019;
- in attuazione della sopravvenuta normativa concernente le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e, in particolare, dell'art. 46-bis del D.L. n. 159 del 01/10/2007, conv. con mod. in L. n. 222 del 29/11/2007 (e dei successivi decreti attuativi n. 51913 del 19/01/2011, n. 56433 del 18/10/2011, n. 226 del 12/11/2011 come modificato dal d.m. n. 106 del 20/05/2015, approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale), con cui sono stati individuati i criteri di gara e di valutazione delle offerte, nonché gli ambiti territoriali minimi (A.T.E.M.) per lo svolgimento delle suddette gare, il Comune di Terni, in qualità di comune capoluogo di provincia “concedente”, con D.C.C. n. 166 del 20/12/2018 ha individuato la società patrimoniale Terni Reti quale soggetto al quale demandare il ruolo di stazione appaltante per l'espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica, volta ad individuare il nuovo gestore al quale affidare la gestione delle infrastrutture della rete gas;
- la procedura di gara non è stata, tuttavia, immediatamente indetta, con la conseguenza che la concessionaria uscente Umbria Distribuzione Gas ha continuato ad eseguire le prestazioni dedotte nel contratto di servizio scaduto in regime di *prorogatio*, conformemente all'art. 6.4 del contratto stesso (secondo cui “*dopo la scadenza del contratto, il gestore garantisce la continuità del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione fino alla data di consegna delle reti e degli impianti al gestore subentrante*”), a sua volta attuativo dell'art. 14, comma 7 del d.lgs. 164/2000 (c.d. “decreto Letta”, fonte normativa fondamentale che regola il servizio pubblico essenziale di distribuzione del gas naturale);

#### CONSIDERATO CHE:

- nel contesto di transizione appena descritto, è insorta tra le parti contrattuali una controversia in merito all'entità del canone che UDG spa (gestore) avrebbe dovuto corrispondere a Terni Reti srl (proprietaria) nell'ambito del regime di *prorogatio* del rapporto negoziale;
- in particolare, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, fatta pervenire per conoscenza al socio Comune di Terni, emerge che:
  - a seguito della scadenza del termine finale del contratto di servizio (31/07/2019), la società UDG spa si sia limitata a versare solo l'importo fatturato per il periodo agosto 2019 – gennaio 2020 (II semestre dell'annualità 2019), pari a € 1.807.121,67 + IVA, con la specifica che lo stesso è stato corrisposto solo “a titolo di anticipo su corrispettivo da ridefinire a seguito della scadenza della concessione e delle mutate condizioni del contesto economico” (pec del 24/07/2020, allegato 3);
  - l'importo che “sulla base dell'attuale assetto proprietario delle reti di distribuzione gas a servizio del Comune di Terni”, la società UDG si è resa “disponibile a riconoscere a titolo di canone onnicomprensivo per l'annualità 2019/20 è pari ad Euro 341.361” (pec del 06/08/2020, allegato 4), il cui valore è inferiore di oltre il 90% rispetto a quello atteso da Terni Reti in virtù del contratto di servizio in proroga;

- la società UDG spa giustifica detta riduzione nel modo seguente: *“in considerazione delle significative differenze di assetto proprietario della rete rispetto al momento di stipula del contratto occorse per effetto dei rilevanti investimenti sostenuti da UDG a sua cura e spese, al fine di garantire il necessario riequilibrio economico del rapporto contrattuale, la formulazione del corrispettivo che UDG verserà al Comune di Terni non potrà più essere calcolato secondo le modalità previste all’art. 3 del Contratto di Servizio Rep. N. 36.536 del 31/07/2007 e successivi Atti Integrativi (scaduto il 31/07/2019) (...)”* (pec del 24/07/2020, allegato 3);
- la società Terni Reti srl ha costantemente censurato la condotta della concessionaria Umbria Distribuzione Gas spa (v. pec del 07/08/2020 e del 30/10/2020, allegati 5 e 6) fino ad intimarle formalmente il pagamento delle somme dovute (v. pec del 26/01/2021, allegato 7);

- da ultimo, con note acquisite al prot. dell’Ente n. 96871 del 29/06/2021 e n. 120256 del 17/08/2021, Terni Reti srl ha fatto sapere di aver depositato un ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Terni al fine di vedersi riconosciuta la pretesa di pagamento dei canoni concessori maturati e non pagati da UDG spa. In particolare la predetta società, nella comunicazione di cui sopra, ha precisato che *“la circostanza di aver già depositato il decreto avrebbe comportato una riduzione dei tempi di recupero del credito. In tal caso -come suggerisce in modo condivisibile il parere pro veritate allegato- è opportuno notificare il decreto solo dopo l’eventuale comunicazione di diniego a controparte”* (riferita alla vendita);

VALUTATO CHE l’anzidescritta condotta, che UDG spa sta continuando a perpetrare nei confronti di Terni Reti, deve ritenersi illegittima per le seguenti considerazioni:

- in primo luogo, si sono espressi nel senso della debenza del canone di concessione, seppur in presenza di un contratto di servizio scaduto ed in regime di *prorogatio*, sia l’AEEGSI (ora ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con i comunicati del 19 maggio 2016 e del 4 agosto 2016, sia il Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 4 agosto 2016 (allegato 8);

- nel medesimo senso, inoltre, si esprime la norma d’interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 453 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, la quale dispone: *“l’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (il quale prevede l’obbligo per il concessionario di proseguire la gestione del servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento, n.d.r.) si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto”*; la citata norma è, tuttavia, sottoposta allo scrutinio di legittimità costituzionale presso la Corte Costituzionale;

- da ultimo, alla conclusione di cui sopra si può pervenire in base ai principi generali in materia contrattuale: appare logico infatti che, in mancanza di diverse prescrizioni contrattuali o normative, la prosecuzione di un rapporto giuridico avvenga sulla base delle reciproche prestazioni che hanno scolpito il sinallagma, il quale non può ritenersi nel caso di specie alterato da alcuna sopravvenienza che ne abbia pregiudicato l’equilibrio economico originario o che abbia reso le prestazioni del concessionario eccessivamente onerose in modo imprevedibile. A tal proposito, si tenga conto del fatto che i costi sostenuti dal gestore sono comunque remunerati dalla tariffa applicata all’utenza e che lo stesso gestore UDG spa non ha fornito alcun dato idoneo a dimostrare una propria situazione di difficoltà economico-finanziaria causalmente riconducibile ai canoni a cui lo stesso è obbligato. Non è dato, pertanto, comprendere in base a quale ragionamento logico ed a quale principio giuridico UDG spa ritenga di poter intervenire *“chirurgicamente”* sul rapporto contrattuale, modificandone una rilevante componente economica;

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:

- contestualmente alla descritta vicenda le medesime parti in contratto (Terni Reti e UDG) hanno avviato una trattativa volta a valutare l’opportunità di procedere alla vendita ad UDG spa del complesso di reti ed impianti necessari alla distribuzione del gas naturale (la “Rete Gas”), attualmente in proprietà della società Terni Reti srl;

- a tal fine, con il consenso di quest'ultima, il gestore UDG spa ha avviato una procedura di *due diligence* sulla rete del gas, con la prospettiva di formalizzare, all'esito di essa, un'offerta vincolante per l'acquisizione della rete medesima;

- con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 94311 del 24/06/2021, la società Terni Reti srl ha fatto sapere di aver ricevuto la suddetta offerta vincolante di acquisto della piena proprietà, libera da gravami, della rete gas (v. allegato 9), ai sensi della quale UDG ha unilateralmente stabilito l'Enterprise Value della Rete Gas per una cifra pari a € 23.800.000 specificando che tale valore è stato determinato sulla base di una regulatory asset base ("RAB") della Rete Gas pari a Euro 18.400.000 al 31 dicembre 2019, calcolata a partire dalla quota parte residua di cespiti - fra quelli gestiti da UDG in forza del Contratto di Servizi - che risultava in pari data di proprietà di Terni Reti, al netto dei contributi "congelati" e sulla base delle tariffe provvisorie per l'anno 2020 approvate con delibera n. 127/20 dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("ARERA"); la stessa UDG ha, inoltre, specificato che alla data di perfezionamento del contratto, essa avrebbe corrisposto alla venditrice Terni Reti un corrispettivo complessivo pari all'Enterprise Value (i) aggiustato, in aumento o diminuzione, sulla base dell'importo più recente di RAB della Rete Gas calcolato al netto dei contributi "congelati" risultanti alla Data di Esecuzione e sulla base delle tariffe più recenti, note alla Data di Esecuzione, approvate con apposita delibera dall'ARERA, (ii) maggiorato del Premio sulla RAB e (iii) decurtato dell'importo di Euro 1.807.121,67 + IVA già corrisposti al Venditore in data 30 gennaio 2020 a titolo di acconto sui canoni dovuti da UDG per il periodo di gestione della Rete Gas successivo alla data di scadenza naturale del Contratto di Servizi (il "Prezzo Offerto");

PRESO ATTO CHE in conseguenza delle anzi descritte vicende la società Terni Reti, con nota prot. n. 95348 del 26/06/2021, ha fatto pervenire al Comune di Terni la documentazione relativa al progetto di bilancio riferito all'esercizio 2020, approvato dall'organo amministrativo, dalla quale emerge una perdita di esercizio pari ad € 3.159.892 che, stando alla "Relazione sulla gestione esercizio 2020" elaborata dall'Amministratore Unico della società, è dovuta alla decisione di accantonare, con competenza 2020, un fondo rischi su crediti per l'importo di € 3.269.508,00 a causa del mancato riconoscimento del debito relativo al canone per l'utilizzo della rete gas da parte di Umbria Distribuzione Gas spa.

#### TENUTO CONTO CHE:

- ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 175/2016 (TUSP), "*nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione*";

- ai sensi dell'art. 10, comma 6-bis del D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, "*in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*"

RILEVATO CHE la complessità delle vicende descritte e l'idoneità delle stesse a produrre potenziali riflessi negativi (nonostante il citato intervento normativo di cui al D.L. 77/2021), diretti ed indiretti, sulla situazione finanziaria economico-patrimoniale del Comune di Terni (tenuto conto altresì del potere-dovere incombente sull'Ente di provvedere al controllo delle società ed enti partecipati ai sensi dell'art. 147-*quater* TUEL e dell'art. 3 del regolamento comunale per il controllo analogo di cui alla D.C.C. n. 112 del 02.04.2019) hanno indotto la scrivente direzione a richiedere, con nota prot. n. 95292 del 25/06/2021 (allegato 10), alla propria società direttamente controllata Terni Reti srl di fornire chiarimenti in ordine, tra le altre cose, alla legittimità ed alla convenienza economica dell'offerta vincolante di acquisto di un *asset* strategico quale quello della rete gas. Parimenti è stato richiesto ad Asm Terni Spa (socio al 40% di UDG) con nota prot. n. 95279 del 25/06/2021 di fornire delucidazioni in merito ai diversi aspetti della vicenda (allegato 11);

## DATO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 96871 del 29/06/2021 (allegato 12), l'Amministratore Unico di Terni Reti srl ha riscontrato la sopra citata richiesta di chiarimenti evidenziando:

- con riferimento al profilo in esame, che la società si sarebbe attivata al fine di espletare le opportune verifiche sull'offerta vincolante ricevuta e, in particolare, sull'ammissibilità tecnico-giuridica-contabile dell'operazione a trattativa diretta, nonché sulla congruità dell'importo offerto rispetto sia al valore del cespite sia alla possibilità di riduzione/stralcio dell'indebitamento gravante sulla società stessa, con riserva di rendere edotto il socio unico Comune di Terni sugli esiti delle predette verifiche il prima possibile;
- con riferimento al progetto di bilancio 2020 e degli effetti diretti e indiretti che potrebbe avere anche nei confronti del Comune di Terni di aver in corso l'analisi, in considerazione dei fatti successivi alla data del progetto di bilancio 2020 del 21/6/21, degli elementi, anche attraverso il recepimento di ulteriori pareri tecnici, circa ogni possibilità finalizzata alla massima tutela del patrimonio societario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili;

- da ultimo, con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 120256 del 17.8.2021 (allegati 13 e 14), la società Terni Reti srl ha fatto pervenire le risultanze dell'*advisor* (alla cui lettura si rinvia per una valutazione completa), incaricato di verificare i profili dell'offerta vincolante sopra menzionati, dalle quali emerge, in sintesi, quanto segue:

- il sistema integrato di reti e infrastrutture necessarie per la distribuzione del gas naturale, qualora di proprietà pubblica, appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili, regolati dagli articoli 826 e 828 c.c., i quali possono essere alienati ma non possono essere distolti dalla loro funzione di servizio pubblico al quale sono destinati;
- in linea astratta possono individuarsi tre modi di procedere all'alienazione dei cespiti, i quali possono essere venduti: 1) contestualmente alla gara d'ambito per l'assegnazione del servizio di distribuzione; 2) attraverso una gara autonoma; 3) mediante trattativa privata;

1. Quanto alla prima soluzione, essa è quella per la quale il legislatore manifesta maggior favore e che presenta l'indubbio vantaggio della semplificazione, posto che utilizza un'unica procedura per addivenire sia alla cessione dei cespiti dei beni sia all'affidamento del servizio di distribuzione; in tal caso, ai sensi dell'art. 14, comma 8, secondo capoverso del D.Lgs. n 164/2000, reti ed impianti devono essere alienati ad un prezzo pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, vale a dire la RAB, quindi ad un valore già calcolato dall'ARERA ai fini della determinazione delle tariffe;
2. Quanto alla seconda soluzione, essa è da ritenersi ammissibile posto che il dovere di espletare le gare d'ambito non priva gli enti locali della facoltà di alienare cespiti di loro proprietà; tuttavia, in considerazione del fatto che essa comporta un aggravio costituito da una gara che altrimenti non verrebbe espletata, si ritiene che la scelta debba essere giustificata da specifiche ragioni che, in linea generale, possono individuarsi anche nell'opportunità di non attendere i tempi della gara d'ambito e quindi di anticipare l'alienazione. Nella vicenda posta al vaglio dell'*advisor* (Terni Reti – UDG), questa ragione non è stata considerata così evidente, posto che Terni Reti nella sua qualità di stazione appaltante ha dato inizio alle operazioni relative alla gara d'ambito, con la conseguenza che il guadagno "temporale" sarebbe stato marginale, tenendo anche conto che lo sviluppo della gara singola non sarebbe comunque immediato. A ciò si aggiungono difficoltà di natura tecnica, specificamente riferite all'individuazione del valore dei cespiti da porre a base di gara, dettagliatamente descritte nel parere legale (allegato 14, parte II, par. 3)
3. Quanto alla terza ipotesi, percorsa da Terni Reti srl e UDG spa nel caso di specie, anch'essa è da ritenersi legittima, in astratto: se, di regola, la cessione di un bene pubblico va fatta mediante una

procedura ad evidenza pubblica (la cui *ratio* si individua nel principio di libera concorrenza tra operatori economici e nell'interesse pubblico all'individuazione delle migliori condizioni della transazione), la normativa applicabile ai contratti attivi (dai quali, cioè, discende un corrispettivo per la PA), rappresentata dal Regio decreto del 18/11/1923 n. 2440 (art. 3) e dal Regio decreto del 23/05/1924 n. 827 (artt. 37 e 41), fa salva la possibilità di procedere a trattativa privata in presenza di eccezionali situazioni, come ad esempio *"in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite"* le procedure ad evidenza pubblica (art. 41, punto 6 R.D. n. 827/1924); e tali situazioni possono ben essere individuate (come nella vicenda in esame) nella necessità di alienare i beni in tempi brevi e nella contestuale impossibilità o estrema difficoltà di indire una gara dedicata prima della gara d'ambito;

- Anche a ritenere legittimo il percorso intrapreso dalle parti, rappresentato dalla trattativa diretta, presupposto indefettibile e pregiudiziale affinché si possa opportunamente procedere alla vendita dei cespiti è rappresentato dalla convenienza economica dell'affare per l'ente pubblico (e, nel nostro caso, per la società patrimoniale *in house*), ciò che difetta nell'offerta vincolante inoltrata dalla società Umbria Distribuzione Gas spa. Più specificamente, *"al fine di poter configurare una trattativa diretta è necessario anzitutto conseguire la ragionevole certezza che la negoziazione avvenga a condizioni vantaggiose per l'ente pubblico, e solo in caso di risposta positiva potrà valutarsi se vi sono le condizioni che consentano il superamento della procedura di gara. In caso di confronto concorrenziale le migliori condizioni sono quelle che scaturiscono dalla gara, nel caso si proceda con una trattativa dovranno essere ricavate con ragionamenti induttivi. Nel caso di specie le caratteristiche dei beni da cedere permettono di definire in modo oggettivo tale valorizzazione (...)"*. Tralasciando il fatto che la consistenza delle reti e degli impianti è stata stimata unilateralmente da UDG spa e che la stessa dovrebbe essere determinata alla luce di un articolato meccanismo previsto dal contratto di servizio, *"la proposta appare vantaggiosa per quanto attiene la valorizzazione della rete, posto che limita gli effetti dell'ammortamento alla data del perfezionarsi dell'accordo, risparmiando le diminuzioni di valore che si avranno fino al subentro del gestore d'ambito, e prevede il riconoscimento di un premio del 29,3% sul valore"*. Tali elementi positivi, tuttavia, se rapportati alle rinunce richieste, vale a dire ai canoni decorrenti dal 01/08/2019 vengono a risultare del tutto marginali, atteso che gli stessi canoni, che il gestore sta omettendo di corrispondere, costituiscono un esborso dovuto anche a detta dell'*advisor* (v. parte I dell'allegato 14). In questa prospettiva, considerato che anche sulla base di una previsione ottimistica la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale non potrà concludersi prima del settembre 2023 ed il subentro del nuovo gestore non avverrà prima della predetta data, si tratterebbe di rinunciare ad almeno quattro annualità di canone, per un importo superiore ad € 14.000.000,00 e quindi di gran lunga maggiore del premio e della rinuncia a parte dell'ammortamento;

- il medesimo Amministratore Unico, nella nota citata, ha manifestato la inequivoca volontà di allinearsi alle illustrate risultanze dell'*advisor* e, pertanto, l'intenzione di proporre all'Assemblea dei soci (la quale dovrà essere convocata per deliberare sulla vicenda, attesa la natura di atto di straordinaria amministrazione rivestita dalla potenziale vendita della rete gas) di non accettare l'offerta vincolante di acquisto della rete gas fatta pervenire da UDG spa;

- anche il Collegio dei Revisori di Terni Reti srl, conformemente all'Amministratore Unico, si è espresso nel senso di ritenere non accettabile l'offerta vincolante di acquisto della Rete Gas ed ha trasmesso il relativo parere con nota prot. n. 124537 del 26/08/2021 (allegato 15);

RITENUTO, pertanto, che l'offerta vincolante in oggetto, seppur frutto di una trattativa privata intrattenuta tra Terni Reti srl ed Umbria Distribuzione Gas spa, manchi dell'indefettibile requisito rappresentato dalla convenienza economica, atteso che la stessa esclude espressamente i canoni decorrenti dal 01/08/2021 dovuti in forza del contratto di servizio ancora oggi efficace seppur in *prorogatio*;

RITENUTO di dover sottoporre al Consiglio Comunale la vicenda sopra descritta affinché l'organo prenda atto, in particolare, dell'offerta vincolante di acquisto della rete gas di proprietà di Terni Reti srl nonché delle risultanze dell'attività di *advisoring* commissionata dalla società stessa e sia, pertanto, nelle condizioni di esprimersi in senso conforme a queste ultime, ossia nel senso di non ritenere accettabile la proposta di acquisto citata;

RITENUTO CHE l'espressione dell'organo consiliare si giustifica in virtù:

- del fatto che la questione concerne beni patrimoniali indisponibili necessari all'organizzazione ed all'espletamento di un servizio pubblico locale, quale quello di distribuzione del gas naturale, materia ricompresa nell'art. 42, comma 2, lettera e) TUEL;
- del regolamento comunale per il controllo analogo di cui alla D.C.C. n. 112 del 02.04.2019 il quale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 e dell'art. 3, comma 1, lettera a), attribuisce alla competenza del Consiglio Comunale le deliberazioni in materia di indirizzo e di controllo delle società (livello strategico), con particolare riferimento agli obiettivi strategici ed alle decisioni significative delle società su cui il Comune esercita il controllo analogo (quale è Terni Reti srl);

TENUTO CONTO CHE:

- nell'ambito del parere *pro veritate* (allegato 14) allegato alla nota prot. n. 120256 del 17.8.2021 di Terni Reti srl sopra citata, con riferimento alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'A.T.E.M. facente capo al Comune di Terni, nella quale è stata individuata Terni Reti srl quale stazione appaltante (v. *supra*), l'*advisor* ha rimarcato da un lato l'elevata complessità tecnico-giuridica del procedimento (motivo per il quale la gara non è stata ancora espletata) e dall'altro che, in base al quadro normativo e regolamentare vigente, l'entità dei canoni di concessione del servizio attesi a seguito dell'aggiudicazione deve essere stimata al ribasso rispetto ai corrispettivi attualmente dovuti dal gestore UDG spa e quantificata in un importo pari ad € 1.500.000 con tendenza a scendere in ragione della progressiva diminuzione del valore RAB (v. parte II, punto 4.6);

- tale prospettiva, sommata all'indebitamento gravante sulla società ed alla contingenza relativa alla mancata percezione dei canoni di concessione del servizio di distribuzione del gas, implica da un lato una prevedibile crisi di liquidità e delle probabili problematiche in termini di continuità aziendale nel breve/medio periodo, atteso che il canone di concessione futuro, così come quantificato sopra, non sarebbe in grado di coprire nemmeno i flussi bancari passivi;

PRESO ATTO CHE:

- a fronte delle suddette valutazioni, l'Amministratore Unico della società Terni Reti srl, con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 124537 del 26/08/2021 (allegato 16), ha reso edotto il Comune di Terni delle possibili soluzioni strategiche al vaglio, volte a scongiurare o ad alleviare le difficoltà sopra menzionate;

- tra le azioni percorribili, sono state distinte quelle che potrebbero andare a ricalibrare le posizioni di debito bancario gravanti sulla società e quelle che potrebbero incidere sull'assetto proprietario della rete del gas; in entrambi i casi, la valutazione non può prescindere dai possibili esiti dei contenziosi in essere tra la società ed UBI Banca, ora BPER (riguardante la legittimità del contratto derivato collar sottoscritto dalla società al momento dell'acquisizione della rete gas e finalizzato alla restituzione di quanto finora pagato o, in subordine, alla riduzione di costi e flussi passivi), e tra la società e UDG (attinente ai canoni dovuti in forza del contratto di servizio relativo alla gestione della rete gas, sopra menzionato):

1. AZIONI SUL DEBITO BANCARIO: ottenimento, con strumenti da definire, della sospensione del pagamento del mutuo e del derivato per 3 anni (corrispondenti al tempo stimato per addivenire all'esito di primo grado dei contenziosi), in modo da garantire l'equilibrio finanziario della società fino all'esito dei contenziosi, con probabile impatto positivo nel breve periodo in termini finanziari, senza risolvere lo squilibrio patrimoniale né probabilmente quello economico;

## 2. AZIONI SULLA RETE GAS: sono state avanzate tre diverse opzioni:

- Mantenimento della proprietà della rete, con effetti positivi nel medio-lungo termine in termini di continuità aziendale, solo se combinato con la vittoria nel contenzioso con la banca per il contratto derivato collar; in caso contrario, permanerebbe uno squilibrio strutturale in termini sia economici, sia finanziari, sia patrimoniali. Tale scenario, inoltre, avrebbe un impatto neutro nel breve (ossia non contrasterebbe l'assorbimento di liquidità) e sarebbe sostenibile solo nel caso in cui fosse concessa la provvisoria esecuzione nel contenzioso sui canoni (elemento molto incerto) e/o non sia escutibile la fidejussione contrattuale (elemento incerto) e/o in caso di sospensione dei pagamenti relativi agli impegni bancari di cui sopra;
- Vendita della proprietà della rete in occasione della gara A.T.E.M., con effetti positivi nel medio periodo (dopo il 2024) in caso di esito negativo del contenzioso sul derivato e di provvista ottenuta dalla vendita sufficiente a gestire la ristrutturazione del debito verso BPER; tale soluzione avrebbe, invece, impatto neutro nel breve e sostenibilità subordinata alle medesime condizioni riportate nel punto precedente (relativo all'opzione di mantenimento della proprietà della rete); il valore previsto di vendita sarebbe pari alla RAB o lievemente superiore (per un importo stimato, ad oggi, pari a circa 16 milioni di €)
- Vendita della proprietà della rete al distributore UDG spa a condizioni migliori rispetto a quelle contenute nell'offerta vincolante del 24/06/2021: tale soluzione presuppone l'apertura di un tavolo finalizzato, almeno all'inizio, alla sola cessione della rete, tenendo fuori i canoni in *prorogatio* sui quali le posizioni delle parti appaiono inconciliabili; detta opzione avrebbe un impatto positivo nel breve in quanto doterebbe la società, in tempi compatibili con la continuità aziendale, di provvista per gestire l'azzeramento con BPER degli impegni bancari, anche attraverso un piano di ristrutturazione del debito, così da riequilibrare la situazione patrimoniale e fermare l'assorbimento di cassa; avrebbe, inoltre, un impatto negativo nel medio termine (dopo la gara A.T.E.M.) in caso di vittoria nel contenzioso relativo al derivato collar (in quanto priverebbe la società di un *asset* a saldi di flussi attivi); al contrario, avrebbe un impatto positivo (in modo decisivo) in caso di soccombenza nel medesimo contenzioso; da ultimo, una tale soluzione presupporrebbe un iter procedurale complesso ed articolato, non privo di incertezze;

RITENUTO CHE, a fronte delle suesposte valutazioni, è necessario continuare il percorso già intrapreso di valutazione strategica nella prospettiva di fronteggiare le difficoltà connesse ai possibili problemi di continuità aziendale e di liquidità della società Terni Reti srl che impatterebbero direttamente e indirettamente sulla situazione finanziaria economico e patrimoniale del Comune a prescindere dall'intervento normativo citato di cui al D.L.77/2021;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario che il Consiglio Comunale prenda atto della situazione sommariamente descritta e si esprima, per quanto di competenza, precisando tuttavia che, allo stato attuale non è possibile procedere ad una valutazione analitica, complessiva e definitiva:

- data la pendenza dei contenziosi (specie quello relativo ai canoni di concessione) e la dirigenza degli stessi;
- in assenza delle determinazioni della società UDG in merito al riconoscimento dei canoni in sede di approvazione del relativo bilancio d'esercizio 2020 (ad oggi non approvato dal rispettivo CDA);
- tenuto conto che il Comune di Terni sta esercitando sulla propria controllata ASM TERNI spa le prerogative volte a tutelare il patrimonio complessivo dell'ente, rappresentato anche dalle quote di partecipazione in società, affinché sia correttamente valorizzato il bene comune dell'ente. In particolare, la società ASM spa si sta adoperando, utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente, per tutelare gli interessi sia



della società sia del socio Comune di Terni tenuto conto delle relazioni di partite reciproche ricorrenti tra le società Terni Reti ed UDG e quest'ultima e ASM;

RITENUTO ALTRESI' CHE, per le ragioni predette:

- sarà necessario sottoporre nuovamente all'attenzione dell'organo consiliare la valutazione sulle scelte strategiche da intraprendere nei confronti della società Terni Reti srl;
- allo stato non si è ritenuto di coinvolgere altre strutture comunali in seno al Comitato per la Governance ed il Controllo, di cui agli artt. 11 e ss. del Regolamento comunale per il controllo analogo, di cui alla D.C.C. n. 112 del 02.04.2019 in considerazione della circostanza che la vicenda è prettamente di governance societaria;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 4 e successivi della Legge 241/90 è la Dott.ssa Giulia Scosta;

VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa, nonché di regolarità contabile, espressi dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.;

VISTO il Parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, acquisito con nota prot. n.            del            ;

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell'urgenza;

VISTI:

- il D. Lgs. 175/2016 (TUSP);
- il D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale per il controllo analogo, di cui alla D.C.C. n. 112 del 02.04.2019;

### PROPONE AL CONSIGLIO

1. di approvare che le premesse, da ritenersi integralmente richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle conclusioni rassegnate da Terni Reti srl nella nota prot. n. 120256 del 17.8.2021 e delle risultanze dell'attività di *advisoring* poste a loro supporto, confortate anche dal Collegio dei revisori della società e, per l'effetto, di esprimersi in senso conforme ad esse, ossia nel senso di ritenere NON ACCETTABILE l'offerta vincolante di acquisto della rete gas fatta pervenire da Umbria Distribuzione Gas spa in data 24/06/2021 e dei fatti e considerazioni espresse in narrativa;
3. di ritenere che l'offerta vincolante in oggetto, seppur frutto di una trattativa privata intrattenuta tra Terni Reti srl ed Umbria Distribuzione Gas spa, manchi dell'indefettibile requisito rappresentato dalla convenienza economica, atteso che la stessa esclude espressamente i canoni decorrenti dal 01/08/2021 dovuti in forza del contratto di servizio ancora oggi efficace seppur in *prorogatio*;

4. di ritenere che l'espressione dell'organo consiliare si giustifica in virtù:
  - a. del fatto che la questione concerne beni patrimoniali indisponibili necessari all'organizzazione ed all'espletamento di un servizio pubblico locale, quale quello di distribuzione del gas naturale, materia ricompresa nell'art. 42, comma 2, lettera e) TUEL;
  - b. del regolamento comunale per il controllo analogo di cui alla D.C.C. n. 112 del 02.04.2019 il quale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 e dell'art. 3, comma 1, lettera a), attribuisce alla competenza del Consiglio Comunale le deliberazioni in materia di indirizzo e di controllo delle società (livello strategico), con particolare riferimento agli obiettivi strategici ed alle decisioni significative delle società su cui il Comune esercita il controllo analogo (quale è Terni Reti srl);
5. di prendere, altresì, atto che in riscontro alla nota dell'ente prot. n. 95292 del 25.06.2021 Terni Reti ha fornito, prot. ente n. 96871 del 29.06.2021, i chiarimenti evidenziando:
  - a. con riferimento al profilo in esame, che la società si sarebbe attivata al fine di espletare le opportune verifiche sull'offerta vincolante ricevuta e, in particolare, sull'ammissibilità tecnico-giuridico-contabile dell'operazione a trattativa diretta, nonché sulla congruità dell'importo offerto rispetto sia al valore del cespite sia alla possibilità di riduzione/stralcio dell'indebitamento gravante sulla società stessa, con riserva di rendere edotto il socio unico Comune di Terni sugli esiti delle predette verifiche il prima possibile;
  - b. con riferimento al progetto di bilancio 2020 e degli effetti diretti e indiretti che potrebbe avere anche nei confronti del Comune di Terni di aver in corso l'analisi, in considerazione dei fatti successivi alla data del progetto di bilancio 2020 del 21/6/21, degli elementi, anche attraverso il recepimento di ulteriori pareri tecnici, circa ogni possibilità finalizzata alla massima tutela del patrimonio societario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili;
6. di dare atto che, allo stato attuale, non è possibile procedere ad una valutazione analitica, complessiva e definitiva della situazione finanziaria economica e patrimoniale della società Terni Reti srl in quanto la vicenda "dei canoni" descritta in narrativa risulta essere a tal fine dirimente:
  - a. data la pendenza dei contenziosi (specie quello relativo ai canoni di concessione) e la dirimenza degli stessi;
  - b. in assenza delle determinazioni della società UDG in merito al riconoscimento dei canoni in sede di approvazione del relativo bilancio d'esercizio 2020 (ad oggi non approvato dal rispettivo CDA);
  - c. tenuto conto che il Comune di Terni sta esercitando sulla propria controllata ASM TERNI spa le prerogative volte a tutelare il patrimonio complessivo dell'ente, rappresentato anche dalle quote di partecipazione in società, affinché sia correttamente valorizzato il bene comune dell'ente. In particolare, la società ASM spa si sta adoperando, utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente, per tutelare gli interessi sia della società sia del socio Comune di Terni tenuto conto delle relazioni di partite reciproche ricorrenti tra le società Terni Reti ed UDG e quest'ultima e ASM;
7. per l'effetto, di dare atto, che il prosieguo della vicenda del riconoscimento dei canoni implica un successivo intervento da parte del Consiglio Comunale, il quale terrà conto dell'evolversi della situazione;
8. di dare atto, altresì, che i lunghi tempi relativi al procedimento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, stante la complessità del procedimento afferente alla stessa, ha comunque portato alla situazione attuale e che i possibili scenari sono quelli descritti nella nota integrativa trasmessa dalla società Terni Reti, ed acquisita al protocollo dell'Ente n. 0124537 del 26.08.2021, e che le possibili soluzioni strategiche al vaglio, volte a scongiurare o ad alleviare le difficoltà sopra menzionate e le

azioni percorribili, sono state distinte tra quelle che potrebbero andare a ricalibrare le posizioni di debito bancario gravanti sulla società e quelle che potrebbero incidere sull'assetto proprietario della rete del gas; in entrambi i casi, la valutazione non può prescindere dai possibili esiti dei contenziosi in essere tra la società ed UBI Banca, ora BPER (riguardante la legittimità del contratto derivato collar sottoscritto dalla società al momento dell'acquisizione della rete gas e finalizzato alla restituzione di quanto finora pagato o, in subordine, alla riduzione di costi e flussi passivi), e tra la società e UDG (attinente ai canoni dovuti in forza del contratto di servizio relativo alla gestione della rete gas, sopra menzionato) come di seguito:

- a. AZIONI SUL DEBITO BANCARIO: ottenimento, con strumenti da definire, della sospensione del pagamento del mutuo e del derivato per 3 anni (corrispondenti al tempo stimato per addivenire all'esito di primo grado dei contenziosi), in modo da garantire l'equilibrio finanziario della società fino all'esito dei contenziosi, con probabile impatto positivo nel breve periodo in termini finanziari, senza risolvere lo squilibrio patrimoniale né probabilmente quello economico;
- b. AZIONI SULLA RETE GAS avanzando tre diverse opzioni:
  - Mantenimento della proprietà della rete, con effetti positivi nel medio-lungo termine in termini di continuità aziendale, solo se combinato con la vittoria nel contenzioso con la banca per il contratto derivato collar; in caso contrario, permarrrebbe uno squilibrio strutturale in termini sia economici, sia finanziari, sia patrimoniali. Tale scenario, inoltre, avrebbe un impatto neutro nel breve (ossia non contrasterebbe l'assorbimento di liquidità) e sarebbe sostenibile solo nel caso in cui fosse concessa la provvisoria esecuzione nel contenzioso sui canoni (elemento molto incerto) e/o non sia escutibile la fidejussione contrattuale (elemento incerto) e/o in caso di sospensiva dei pagamenti relativi agli impegni bancari di cui sopra;
  - Vendita della proprietà della rete in occasione della gara A.T.E.M., con effetti positivi nel medio periodo (dopo il 2024) in caso di esito negativo del contenzioso sul derivato e di provvista ottenuta dalla vendita sufficiente a gestire la ristrutturazione del debito verso BPER; tale soluzione avrebbe, invece, impatto neutro nel breve e sostenibilità subordinata alle medesime condizioni riportate nel punto precedente (relativo all'opzione di mantenimento della proprietà della rete); il valore previsto di vendita sarebbe pari alla RAB o lievemente superiore (per un importo stimato, ad oggi, pari a circa 16 milioni di €)
  - Vendita della proprietà della rete al distributore UDG spa a condizioni migliori rispetto a quelle contenute nell'offerta vincolante del 24/06/2021: tale soluzione presuppone l'apertura di un tavolo finalizzato, almeno all'inizio, alla sola cessione della rete, tenendo fuori i canoni in *prorogatio* sui quali le posizioni delle parti appaiono inconciliabili; detta opzione avrebbe un impatto positivo nel breve in quanto doterebbe la società, in tempi compatibili con la continuità aziendale, di provvista per gestire l'azzeramento con BPER degli impegni bancari, anche attraverso un piano di ristrutturazione del debito, così da riequilibrare la situazione patrimoniale e fermare l'assorbimento di cassa; avrebbe, inoltre, un impatto negativo nel medio termine (dopo la gara A.T.E.M.) in caso di vittoria nel contenzioso relativo al derivato collar (in quanto priverebbe la società di un *asset* a saldi di flussi attivi); al contrario, avrebbe un impatto positivo (in modo decisivo) in caso di soccombenza nel medesimo contenzioso; da ultimo, una tale soluzione presupporrebbe un iter procedurale complesso ed articolato, non privo di incertezze;
9. di incaricare il Sindaco o un suo delegato di esprimersi nel senso di cui ai punti precedenti in seno all'assemblea dei soci di Terni Reti srl, la quale si svolgerà al fine di fornire riscontro all'offerta vincolante citata;
10. di condividere l'istruttoria condotta dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie rinviando l'adozione di tutti gli atti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione agli sviluppi futuri.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Giulia Scosta)

IL DIRIGENTE della Direzione Attività Finanziarie

(Dott.ssa Grazia Marcucci)

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Allegati:

1. contratto di servizio tra Terni Reti srl e UDG spa;
2. atto integrativo del contratto di servizio del 11/04/2012;
3. pec di UDG spa del 24/07/2020;
4. pec di UDG spa del 06/08/2020;
5. pec di Terni Reti srl del 07/08/2020;
6. pec di Terni Reti srl del 30/10/2020
7. pec di Terni Reti srl del 26/01/2021;
8. FAQ del Ministero per lo Sviluppo Economico del 4 agosto 2016;
9. offerta vincolante di acquisto reti gas trasmessa con nota prot. n. 94311 del 24/06/2021;
10. nota prot. n. 95292 del 25/06/2021 indirizzata a Terni Reti srl;
11. nota prot. n. 95279 del 25/06/2021 indirizzata ad ASM Terni spa;
12. nota di Terni Reti srl prot. n. 96871 del 29/06/2021 con relativi allegati;
13. nota di Terni Reti srl prot. n. 120256 del 17.8.2021;
14. parere *pro veritate* dell'*advisor*, allegata alla nota di cui al punto che precede;
15. parere del Collegio dei Revisori di Terni Reti srl trasmesso con nota prot. n. 124537 del 26/08/2021;
16. nota di Terni Reti srl n. 124537 del 26/08/2021;